



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2015, proposto da

Comune di Petruro Irpino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Anastasia Grillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi, n. 8;

**contro**

Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Marco Filippetto, Carlo Mirabile e Cesare Graniero, con domicilio eletto presso la Direzione Affari Legali di Poste in Salerno, via Paradiso di Pastena;

Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

**per l'annullamento**

del provvedimento del 1° luglio 2015, trasmesso con raccomandata n.72158194036-6, di Poste Italiane s.p.a. - Mercato Privati Area Territoriale Sud, filiale di Avellino, notificato in data 3 luglio 2015, con il quale il direttore di filiale comunicava al Sindaco del Comune di Petruro Irpino (AV) la modifica di apertura al pubblico dell'Ufficio postale di Petruro Irpino, sito alla via Ettore Capozzi, dal giorno 7 settembre 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 dicembre 2020, tenuta tramite collegamento da remoto, la dott.ssa Eleonora Monica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il Comune di Petruro Irpino impugna il provvedimento del 1° luglio 2015 con cui Poste Italiane s.p.a. (di seguito anche semplicemente "Poste Italiane") ha disposto la modifica dell'orario di apertura al pubblico dell'unico ufficio postale sito nel territorio comunale a far data dal successivo 7 settembre, nel senso di ridurlo a soli due giorni settimanali (martedì e giovedì) dalle ore 8,20 alle ore 13,45, in ragione della "necessità di adeguare l'offerta di Poste Italiane all'effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale", specificandosi che l'intervento di riduzione, disposto "in ottemperanza all'art. 2, comma 6 del vigente Contratto di Programma 2009-2011, rientra in un piano di efficientamento volto all'adeguamento dell'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali in tutti i Comuni del territorio nazionale, in ragione del comprovato disequilibrio economico di cui alla erogazione del servizio postale universale, come rappresentato anche nelle singole situazioni specifiche alla Autorità di Regolamentazione del settore postale all'atto della trasmissione del piano degli interventi".

Chiede, dunque, il Comune l'annullamento di tale atto - e, per l'effetto, il ripristino del relativo servizio per sei giorni lavorativi, per un totale di trenta ore settimanali - assumendone l'illegittimità per difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza e violazione della relativa normativa di settore posta a presidio dell'essenzialità del servizio postale di cui si discorre, per aver Poste Italiane valutato il solo "aspetto economico, cioè l'esigenza per Poste Italiane di risparmiare e quindi di ridurre il numero degli Uffici postali, dettato questo che ... non può essere considerato né esclusivo né prevalente sull'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio universale" di cui si discorre.

Rappresenta, infatti, l'amministrazione comunale come Poste Italiane, nell'adottare il provvedimento di riduzione dell'orario dell'ufficio postale, non avrebbe considerato che Petruro Irpino è un comune rurale, allocato in area svantaggiata, con poche e disagiate strade di collegamento in cui "il trasporto pubblico è assicurato dal servizio Air ma che fra una corsa e l'altro passano varie ore, rendendo di fatto inoperante anche questo servizio". La relativa comunità di sole "circa 400 persone" sarebbe, peraltro, "formata in gran parte da anziani, con un alto indice di disabilità, non munita di auto propria".

Sostiene, quindi, il Comune che Poste avrebbe proceduto ad una massiccia ed irrazionale riduzione del servizio postale, senza considerare e dunque garantire il carattere universale dello stesso.

Si costituiva in giudizio Poste Italiane, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo nonché argomentando in merito alla legittimità della propria gravata determinazione.

Pure il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico si costituivano, anch'essi chiedendo il rigetto delle gravame proposto.

La Sezione con ordinanza n. 720/2015 respingeva l'istanza di sospensione cautelare avanzata dal Comune, "ritenuto che non si configuri, quale effetto del provvedimento impugnato, alcun pregiudizio grave ed irreparabile per gli interessi del Comune ricorrente e della comunità rappresentata".

Seguiva il deposito di ulteriori memorie in cui ciascuna delle parti ribadiva le proprie tesi difensive.

All'udienza pubblica del 15 dicembre 2020 la causa veniva, dunque, trattata e trattenuta in decisione.

Deve essere, innanzi tutto, disattesa l'eccezione difetto di giurisdizione sollevata in rito da Poste Italiane sul presupposto che il ricorso si rivolgerebbe avverso un atto organizzativo costituente espressione dell'autonomia privata, di cui la società resistente gode quale soggetto giuridico di diritto privato esercente un'attività imprenditoriale.

Invero, come rilevato da recente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, *"la fattispecie in esame non è riconducibile ad un mero rapporto di utenza, dal momento che la condotta di Poste Italiane riverbera effetti di carattere generale su un'intera popolazione locale, violando in tesi quegli obblighi di servizio universale che, per il diritto comunitario, gravano innanzi tutto sugli Stati, cui spetta adottare e far rispettare le misure occorrenti affinché le correlate prestazioni siano assicurate nel rispettivo territorio"* (in tal senso, questo T.A.R., Sezione I, n. 2355/2016), con conseguente riconducibilità delle controversie sui provvedimenti di chiusura o rimodulazione oraria degli uffici postali all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. (in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 4593/2018 e n. 1117/2014, nonché *ex multis* Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2972/2014).

Ciò posto, il Collegio è dell'avviso che le doglianze proposte siano fondate nei termini che seguono, sulla base del precedente conforme (che si condivide) da ultimo reso - su un provvedimento di Poste Italiane analogo e coevo nonché di identico contenuto rispetto a quello impugnato dal Comune di Petruro Irpino - dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III *ter*, con la sentenza n. 4593/2018, alle cui ampie e articolate motivazioni può senz'altro rinviarsi ai sensi dell'art. 74, comma 2, secondo periodo, c.p.a., in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a..

In detta pronuncia, il T.A.R. - dopo aver dettagliatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, sia a livello europeo che nazionale, tra cui oltre al d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (di attuazione della dir. 97/67/CE, modificato dal d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, a sua volta attuativo della dir. 2008/6/CE), il d.m. 7 ottobre 2008, recante i *"criteri di distribuzione dei punti di accesso"* alla rete nonché la delibera AGCom n. 342/14/CONS del 26 giugno 2014, di ulteriore specificazione di detti criteri ed il contratto di programma per il triennio 2009-2011, approvato con l'art. 33, comma 31, della l. n. 183/2011 - nel richiamarsi ai principi espressi dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di soppressione degli uffici postali (ritenuti *"senz'altro estensibili anche alle ipotesi di rimodulazione dell'orario di apertura"*), ha, dunque, concluso come *"sul piano procedimentale la determinazione ... di rimodulazione dell'orario di apertura di un ufficio postale presuppone un'accurata istruttoria, comprensiva anche della fase di necessaria interlocuzione con gli enti locali interessati, e richiede una motivazione idonea a dar conto, oltre che degli esiti di detta interlocuzione, anche delle specificità della situazione locale, risultando a tal fine insufficiente sia un rinvio generico e standardizzato ad atti quali il piano di intervento (o di "riorganizzazione" o di "razionalizzazione ed efficientamento"), pur se "positivamente vagliato dall'Autorità di vigilanza del settore", sia l'enunciazione delle disposizioni di riferimento"*, sicchè, in definitiva, *"l'istruttoria e la motivazione devono tenere conto delle "specificità del caso concreto"*.

Ebbene, nel caso in esame, emerge dagli atti di causa che Poste Italiane, nel ridefinire in senso drasticamente riduttivo l'orario di apertura dell'ufficio postale per cui è causa, non abbia rispettato i parametri indicati dalla giurisprudenza, risultando che:

- non sia stata condotta un'adeguata istruttoria ed il Sindaco del Comune interessato non sia stato adeguatamente coinvolto nel relativo procedimento decisionale;

- la scelta di rimodulare l'orario di servizio sia stata esclusivamente incentrata, peraltro con formula di stile, sul mero dato economico, vieppiù nemmeno comprovato;

- Poste Italiane non abbia considerato che il Comune di Petruro Irpino è un comune rurale, allocato in area svantaggiata, con poche strade e mezzi di collegamento che impongono tempi di percorrenza estremamente elevati nonché con una popolazione molto anziana, spesso non in possesso di mezzi propri.

Ne discende, pertanto, come in ragione della mancata valutazione di tutti tali aspetti concreti, il contestato provvedimento adottato dalla società resistente sia illegittimo sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, avendo Poste Italiane del tutto omesso di vagliare la specificità della situazione in cui versa la popolazione interessata ed, in particolare, il relativo specifico dato geografico, da intendersi non già quale mera distanza chilometrica bensì in relazione alla sua contestualizzazione con altri fattori, quali la composizione della popolazione, le condizioni di accessibilità e *"l'effettiva percorribilità delle strade di accesso all'ufficio postale in termini di reale fruibilità da parte dei cittadini"*, occorrendo, pertanto, *"un'istruttoria completa e approfondita, per rilevare in modo certo se la modifica del sistema di distribuzione degli uffici non mantenga al fondo inalterate la garanzia per i cittadini di assicurazione del servizio di interesse economico generale"* (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 febbraio 2015, n. 635 e 11 marzo 2015, n. 1262).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto sotto tale profilo (con assorbimento di ogni altro motivo di gravame che non sia stato oggetto di specifica disamina) ed il contestato provvedimento di Poste Italiane, recante la modifica dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio postale di Petruro Irpino, deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore atto che Poste Italiane intenderà assumere nell'esercizio dei propri relativi poteri, pur sempre nei limiti dell'effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati: